

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VETTORI, BAIARDI, MANCIA, PETRARA,
ALIVERTI e FOGU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1988

Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese
industriali, commerciali ed artigiane

ONOREVOLI SENATORI. – Il tessuto delle piccole imprese, che nel corso degli anni '70 ha rappresentato la componente più dinamica della struttura produttiva del Paese, ha subito negli anni '80 i contraccolpi di un mutamento di scenario caratterizzato dalla rapida evoluzione del progresso tecnologico, dalla necessità di rilevanti mezzi finanziari per rinnovare le strutture aziendali, dalla progressiva apertura dei mercati. Le grandi imprese hanno potuto far fronte a tali mutamenti grazie alla più elevata disponibilità di risorse umane e finanziarie, alla maggiore facilità di accesso al mercato dei capitali ed alle fonti della tecnologia.

In questa inarrestabile corsa verso il progresso, le aziende minori hanno perso negli

ultimi anni non poco terreno rispetto alle grandi, in termini di potenzialità economica, finanziaria e commerciale.

Di qui, la necessità di interventi riequilibratori che sappiano cogliere, nel quadro delle politiche economiche e industriali, la «specificità» delle imprese minori nella soluzione dei problemi cruciali che ne condizionano lo sviluppo.

Tra tali problemi, oltre a quello dell'adeguamento tecnologico e della ricapitalizzazione delle imprese, di cui si dirà successivamente, è venuto assumendo un'importanza crescente quello della internazionalizzazione.

E ciò sotto un duplice profilo: sia, cioè, tenuto conto della globalizzazione dei mercati, che impone una presenza stabile e strutturata

delle imprese minori anche all'estero, sia tenuto conto dell'importanza dell'*export* sotto il profilo occupazionale (in pratica un lavoratore su tre è impegnato a produrre per i mercati di esportazione).

Il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese ha sin qui trovato efficace sostegno nei consorzi *export*, nati e sviluppati negli ultimi venti anni grazie all'azione combinata degli imprenditori e del sistema di incentivazione pubblico, imperniato oggi sulla legge 21 maggio 1981, n. 240, legge che si è rivelata di grande validità per la diffusione territoriale dei consorzi *export*, per il consolidamento delle loro strutture, per l'affinamento delle loro tecniche di gestione.

È noto a tutti, ormai, il ruolo che tali organismi assolvono a favore delle piccole e medie imprese esportatrici, garantendo qualificati servizi nel campo del *marketing*, dei finanziamenti, dell'assistenza tecnica e commerciale, della formazione.

In più, i consorzi hanno dimostrato di saper operare ad alti livelli di professionalità e di poter raggiungere un efficace impatto nell'azione di *promotion* sui mercati esteri.

È di organismi con siffatte caratteristiche che le piccole imprese hanno tuttora bisogno per affrontare con possibilità di successo i mercati internazionali, dove la concorrenza si fa sempre più agguerrita e le tecniche operative sempre più complesse.

Si calcola che i consorzi *export* operanti in Italia superino oggi le trecento unità, cui aderiscono quasi ottomila imprese, per un totale di oltre trecentomila dipendenti.

Nei suoi sette anni di applicazione la legge n. 240 ha reso possibile l'erogazione ai consorzi per il commercio estero di contributi per un importo complessivo di circa 75 miliardi: 4 nel 1981, a valere sulle spese sostenute nel 1980 da 14 consorzi; 6 nel 1982, a fronte dell'attività svolta da 140 consorzi nel 1981; 8 nel 1983, per l'attività esplicata da 177 consorzi nel 1982; 10 nel 1984, a fronte delle spese sostenute nel 1983 da 173 consorzi; 12,5 nel 1985, per far fronte alle 202 domande di contributo relative all'attività svolta nel 1984; 13,7 nel 1986, a fronte dell'attività svolta nel 1985 da 219 consorzi; 21,5 nel 1987, per finanziare l'attività svolta nel 1986 da 202 consorzi. Residui fondi,

relativi all'esercizio 1987, sono disponibili per le ulteriori domande già presentate.

Negli ultimi anni, peraltro, l'azione propulsiva del sistema, per quanto ancora valida, ha perso molto della sua originale certezza e tempestività.

Ciò perchè, a partire dal 1986, è venuto meno l'automatismo che garantiva ogni anno l'assegnazione dei fondi per il funzionamento del sistema; il che si spiega con l'esaurimento, a fine 1985, della dotazione finanziaria della legge n. 240.

A partire dal 1986 si è resa quindi indispensabile l'adozione, di volta in volta, di provvedimenti legislativi attuati con la formula del decreto-legge e finalizzati all'utilizzo delle disponibilità stanziare per i consorzi dalla legge finanziaria.

Ciò ha generato incertezze applicative e ritardi nella erogazione dei contributi, con conseguenti difficoltà per i consorzi, spesso impossibilitati a impostare programmi tempestivi e talora costretti a ridurli drasticamente.

L'esperienza dimostra quindi che senza una legge organica di riferimento, nel cui ambito l'Amministrazione possa muoversi con certezza, il sistema funziona a singhiozzo, senza regolarità, con grave pregiudizio per i consorzi *export*, che si trovano in difficoltà, specialmente di fronte ai nuovi e sempre più impegnativi adempimenti burocratico-amministrativi.

Di qui l'esigenza di ricondurre il sistema nell'alveo di una più corretta e regolare funzionalità, che non potrà conseguirsi, peraltro, se non attraverso il ricorso ad una legislazione organica, dotata di una autonoma, adeguata copertura finanziaria per un periodo sufficientemente ampio di tempo.

Ma occorre al tempo stesso una legislazione che sappia innovare il sostegno propulsivo ai consorzi.

Più che alla loro ulteriore diffusione, occorre oggi puntare sul consolidamento organizzativo delle strutture esistenti, facendo loro compiere un salto di qualità anche sotto il profilo operativo.

Oltre che continuare a fornire l'assistenza a monte del fatto esportativo, attraverso l'erogazione di servizi (dal telex alle traduzioni e all'interpretariato, dalle consulenze in campo tecnico all'organizzazione di «presenza» im-

prenditoriale all'estero), il consorzio *export* dovrà indirizzare la propria attenzione ai problemi della commercializzazione, alla organizzazione in proprio di reti di vendita all'estero, alle tecniche nuove del commercio internazionale, quali il *countertrade* e gli scambi *offset*.

Ciò richiederà nei prossimi anni ai consorzi *export* un rilevante impegno in termini di risorse umane e finanziarie; impegni che non potranno essere fronteggiati senza il sostegno materiale dello Stato.

Il recente andamento dei nostri scambi con l'estero conferma, del resto, che senza un più attivo coinvolgimento delle imprese minori nelle correnti di scambio internazionali sarà difficile contenere in limiti accettabili gli attuali squilibri della bilancia commerciale. Di qui l'esigenza di misure immediate che valgano a restituire competitività al sistema delle piccole e medie imprese, aiutandole a potenziarsi sul piano finanziario e delle tecniche di commercializzazione.

A questi obiettivi si ispira il presente disegno di legge, in quanto mira a promuovere il potenziamento di strutture esterne all'impresa in grado di fornire a basso costo servizi specializzati per una più efficiente e qualificata gestione di momenti dell'attività imprenditoriale che rivestono un'importanza cruciale nell'attuale fase evolutiva del sistema economico. È in questa chiave che si pone oggi, appunto, il problema del rinnovo dei meccanismi di intervento della legge n. 240; rinnovo che si rende improcrastinabile onde non vanificare le attese della ormai fitta rete dei consorzi *export*, i cui programmi a sostegno delle piccole e medie imprese inevitabilmente salterebbero qualora non si fosse in grado di predisporre interventi tempestivi ed efficaci.

Altro nodo cruciale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese è quello della loro provvista di risorse finanziarie, sia a breve che a prorata scadenza. Sotto questo profilo, hanno sin qui svolto un ruolo di fondamentale importanza i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (consorzi fidi), operando come intermediari tra le piccole imprese e le aziende e gli istituti di credito, al fine di migliorare il rapporto sotto il profilo sia della quantità del credito concesso che della qualità della sua

erogazione. Il fenomeno dei consorzi fidi ha ormai raggiunto un'espansione ragguardevole.

Un'idea parziale della dimensione assunta da detto fenomeno si ricava dalle rilevazioni - le sole effettuate sistematicamente in un arco temporale rappresentativo - della Federconfidi nei settori industriali: le piccole e medie industrie associate ai consorzi fidi sono attualmente circa 30.000; la massa di garanzia disponibile è di oltre 250 miliardi; gli affidamenti in essere sono dell'ordine di 2.000 miliardi, mentre quelli globalmente finora concessi sfiorano i 9.000 miliardi. I livelli dei tassi dei prestiti assistiti dalla garanzia consortile - sempre secondo le indagini della Federconfidi - sono da anni allineati o inferiori mediamente al *prime rate*.

Una rilevazione più ampia, anche se incompleta, è stata realizzata nel 1985 da alcuni ricercatori della Università Bocconi. Questa ricerca, estesa ai settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, rileva circa 640 consorzi fidi con circa 300.000 imprese associate e con un patrimonio di 490 miliardi, costituiti al 50 per cento da fidejussioni e fondi rischi; i finanziamenti assistiti ammontavano a circa 3.700 miliardi. Il quadro non è tuttavia completo e i dati si riferiscono al 1984.

Accanto alla loro funzione di garanzia, e quindi di canalizzazione dei flussi creditizi dal sistema bancario alle imprese di piccole dimensioni, i consorzi fidi - almeno quelli più consolidati patrimonialmente e sviluppati professionalmente - sono impegnati ad adeguare il loro prodotto-servizio alle esigenze di ammodernamento della gestione finanziaria, esigenze avvertite in modo acuto dalle piccole e medie imprese, che sotto questo profilo gestionale e organizzativo denotano preoccupanti ritardi.

A questo livello di operatività i consorzi di garanzia fidi sono sostanzialmente arrivati senza il sostegno dello Stato - fatta eccezione per i consorzi fidi del commercio - che oggi si rende invece necessario sia per potenziare la tradizionale attività di intermediazione creditizia che per facilitare l'acquisizione della *expertise* finanziaria da mettere a disposizione delle aziende.

Il titolo I del presente disegno di legge è dedicato ai consorzi per il commercio estero,

per i quali viene confermato, salvo talune modifiche e integrazioni suggerite dall'esperienza operativa, il sistema di incentivi previsto dalla legge 21 maggio 1981, n. 240.

Articolo 1. - La norma fornisce, al comma 1, la definizione dei consorzi per il commercio estero ammessi alle agevolazioni, individuandoli negli organismi che hanno come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Secondo il costante orientamento sia del Ministero per il commercio con l'estero che dell'apposito Comitato interministeriale preposto all'esame delle domande di contributo, nel concetto di esportazione rientra anche l'attività di promozione e sono pertanto agevolabili anche i consorzi che si limitano a promuovere le esportazioni delle imprese consorziate senza esercitare direttamente attività di vendita all'estero.

Il comma 1 dell'articolo in esame recepisce esplicitamente tale interpretazione costante nel tempo, chiarendo espressamente che i consorzi per il commercio estero debbono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività necessaria per realizzarla.

Si precisa inoltre che a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese consorziate; quest'ultimo scopo, in altri termini, non può costituire l'oggetto esclusivo o principale dei consorzi agevolati, ma può solo aggiungersi agli scopi propriamente esportativi, che sono quelli che si pongono a base e giustificazione dell'intervento agevolativo dello Stato.

Il testo esplicita inoltre in via legislativa l'interpretazione correntemente fornita nell'ambito della vigente legislazione, secondo cui devono considerarsi ammissibili ai benefici non soltanto i consorzi fra piccole e medie imprese direttamente impegnate nell'attività di produzione e/o commercializzazione dei beni, ma anche quelli di cui facciano parte imprese che svolgono attività complementari.

A tal fine viene fatto riferimento alle imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, ad esclusione di quelle bancaria e assicurativa, nonché alle imprese artigiane. Viene inoltre precisato che i consorzi in parola possono anche essere costituiti congiuntamente da piccole e medie imprese e da imprese artigiane.

In definitiva, restano escluse dalla partecipazione ai consorzi e alle società consortili ammessi alle agevolazioni del presente disegno di legge solo le imprese esercenti attività agricola (oltre, come detto, a quelle assicurative e del credito), alle quali altre leggi settoriali riconoscono specifici benefici.

In ultimo, l'articolo 1, ai commi 3 e 4, indica quali imprese si considerano, ai fini della legge, piccole e medie.

A tal fine, sono richiamati, come nella vigente legge n. 240, i limiti dimensionali determinati dall'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge n. 675 del 1977. Viene invece direttamente indicata la nozione di gruppo imprenditoriale. Si è peraltro chiarito che possono partecipare ai consorzi anche le società controllanti e controllate purchè, considerate come unica impresa, non superino i limiti dimensionali stabiliti per ogni singola impresa.

Articolo 2. - Si è ritenuto opportuno, rispetto alla normativa vigente, di introdurre criteri di più accentuata selettività nella erogazione degli incentivi, in funzione del quadro di consolidamento delle strutture consortili e delle loro capacità di porsi concretamente al servizio delle piccole e medie imprese. In tale ottica sono stati elevati i parametri di riferimento per la individuazione dei consorzi agevolati fissando, in via generale, il numero minimo di aziende ad otto e l'ammontare minimo del fondo o capitale consortile a venti milioni.

L'esperienza comprova infatti che, quanto più elevati sono questi parametri, tanto più solide appaiono le garanzie di funzionalità e di efficienza dei consorzi.

Si è ritenuto peraltro opportuno non elevare il numero minimo delle imprese consorziate, che resta quindi di cinque, per i consorzi *export* localizzati nel Mezzogiorno, nonché per

i consorzi artigiani e per quelli monosettoriali operanti «in settori merceologici specializzati», che saranno individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

A suggello di una maggiore garanzia di buon funzionamento e di efficiente uso delle risorse da parte dei consorzi, il provvedimento conferma il divieto di distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, specificando esplicitamente che ciò non deve aver luogo nemmeno in caso di scioglimento del consorzio.

Articolo 3. - La norma si propone, al comma 1, di estendere anche ai consorzi l'agevolazione in tema di imposte sul reddito prevista all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Ciò anche in considerazione della sempre più frequente assimilazione tra società cooperative e consorzi tra piccole e medie imprese, operata da molte leggi agevolative statali e regionali.

L'innovazione appare opportuna anche in considerazione di alcune difficoltà tecniche derivanti dal coordinamento della vigente agevolazione fiscale con i principi civilistici e contabili di redazione del bilancio, che ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile sono quelli operanti nel campo delle società per azioni.

Il comma 2 conferma, per i consorzi *export*, il beneficio in tema di IVA previsto dall'articolo 8 della legge n. 240.

La disposizione va interpretata nel senso che permane l'equiparazione dei servizi resi alle imprese consorziate dai consorzi *export* ai servizi internazionali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Articolo 4. - La norma recepisce le formalità per la presentazione delle domande di contributo al Ministero del commercio con l'estero, nonchè i criteri di composizione e di funzionamento del Comitato interministeriale preposto all'esame delle domande stesse.

In materia viene dettata una disciplina sostanzialmente analoga a quella contenuta nella legge n. 240.

Articolo 5. - La norma stabilisce l'entità dei contributi erogabili ai consorzi per il commercio estero ed introduce, al riguardo, alcune novità rispetto alla legge n. 240.

La percentuale del contributo (40 per cento) sulle spese sostenute viene confermata; è aumentato invece l'importo massimo dei contributi dagli attuali 100 milioni a 150 milioni, per i consorzi con un numero di aziende compreso tra cinquanta e cento, a 200 milioni per i consorzi con più alto numero di imprese. Si è infatti ritenuto opportuno prevedere, in tale ambito, un ulteriore elemento di selettività, che completa la portata di quelli fissati all'articolo 2 (aumento del numero minimo dei consorziati, in via normale, da cinque a otto e previsione di un capitale minimo di 20 milioni). Ciò nell'intento di assicurare un più adeguato sostegno ai consorzi con una più ampia base associativa, cui si richiede un più intenso sforzo organizzativo per raggiungere tutti gli associati con servizi efficienti e tempestivi.

Vengono invece confermate la più elevata percentuale di contributo a favore dei consorzi localizzati nel Mezzogiorno (50 per cento) e quella prevista a favore dei consorzi che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da meno di cinque anni (60 per cento).

Il titolo II è dedicato ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di cui si definisce la funzione ed a favore dei quali viene istituito un sistema di incentivi imperniato su tre distinte linee di intervento: lo sviluppo di forme di collegamento tra i consorzi fidi in funzione del rafforzamento delle garanzie; la realizzazione di programmi finalizzati alla prestazione di servizi di consulenza finanziaria; un più deciso orientamento dei consorzi fidi verso l'assistenza alle piccole imprese nelle operazioni di credito a medio termine.

Articolo 6. - La norma dà la nozione di consorzio fidi e della sua funzione; stabilisce inoltre i requisiti che tali organismi debbono possedere per accedere ai benefici previsti dalla legge. L'assistenza alle piccole e medie imprese nella forma della garanzia collettiva

rappresenta l'oggetto caratteristico del consorzio fidi, sia esso costituito nella forma di consorzio in senso tecnico o di società cooperativa. Le piccole e medie imprese, come definite al titolo I, costituiscono i soci naturali dei consorzi fidi e come tali i destinatari dell'attività consortile. È tuttavia previsto che aziende di maggiori dimensioni possano far parte dei consorzi fidi con funzione di rafforzamento delle garanzie collettive e del potere contrattuale nei confronti del sistema bancario.

Per essere ammessi a godere dei benefici previsti dal provvedimento in esame è stabilito che i consorzi presentino alcuni requisiti minimi di rappresentatività e solidità patrimoniale. A questo scopo i consorzi fidi devono associare un numero minimo di cinquanta imprese, ciascuna delle quali contribuisce alla costituzione del fondo rischi consortile con un versamento minimo di un milione.

Articolo 7. - Il comma 1 riprende un intervento già previsto dalla legge n. 240 - ma che aveva potuto esplicare la sua efficacia una volta soltanto a causa della scadenza dei termini della legge n. 675 del 1977, cui rinviava - riattivato poi limitatamente all'anno 1987 dal decreto-legge n. 327 del 1987, convertito dalla legge n. 404 del 3 ottobre 1987.

Scopo della norma è quello di incoraggiare i consorzi, oggi localmente dispersi e con indici di operatività assai diversi, a raggrupparsi realizzando reciprocamente legami di garanzia di secondo grado, intesi a rafforzare le posizioni consortili meno solide, fornendo la copertura contro il sopravvenire di insolvenze che vadano al di là dei limiti fisiologici.

L'intervento dello Stato si innesta con effetto moltiplicatore sulla decisione dei singoli consorzi di concorrere alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia.

La norma del comma 2 mira a dare un sostegno a quei consorzi che attraverso un programma specifico si dotino di competenze per offrire servizi finanziari in chiave di assistenza e consulenza alle piccole e medie imprese, contribuendo a rimuovere le cause dei ritardi gestionali che ne condizionano l'acquisizione e l'efficace utilizzo delle risorse finanziarie e, di conseguenza, le possibilità di sviluppo.

La gestione degli interventi di cui sopra è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che in questo campo ha già acquisito una iniziale esperienza.

Articolo 8. - La norma si prefigge, riprendendo e modificando l'impostazione di un precedente provvedimento predisposto dal Ministro del tesoro, di impegnare in modo più deciso i consorzi fidi nella correzione dello squilibrato rapporto tra indebitamento a breve ed indebitamento a medio spesso denunciato dalle imprese di piccola dimensione.

È un fatto documentato anche da dati ufficiali che le piccole imprese ricorrono con maggiore frequenza al credito a breve utilizzando anche per impegni a prorata scadenza. Questa situazione, determinata da cause oggettive inerenti alla maggiore facilità di ricorso a fondi a breve, alla loro rapidità di erogazione e alla loro maggiore elasticità, comporta notevoli rischi e distorsioni gestionali.

I consorzi fidi, che già intrattengono un rapporto di fiducia con le imprese associate, possono assisterle utilmente, oltre che nel credito a breve, anche in quello a medio termine.

Esperienze consortili in questo campo già esistono, ma non hanno ancora raggiunto una dimensione e un sufficiente grado di solidità.

Gli interventi in questione prevedono il reintegro parziale dei fondi di garanzia dei consorzi nella misura in cui questi siano stati utilizzati per coprire delle perdite. Per evitare utilizzi non corretti dell'intervento pubblico sono stabiliti rigidi rapporti tra la percentuale di rischio assunto dal consorzio e la percentuale di quello assunto dall'istituto di credito; è stabilita inoltre una relazione diretta fra la misura del contributo pubblico e la consistenza dei fondi rischi di origine imprenditoriale (con esclusione quindi delle quote ai fondi rischi che derivano da conferimenti pubblici di origine diversa); è infine affidata al Ministro del tesoro la definizione dei limiti e delle modalità dell'intervento.

La gestione è attribuita, per le piccole e medie imprese, al Mediocredito centrale e, per le imprese artigiane, all'Artigianocassa.

Il titolo III contiene disposizioni comuni.

Articoli 9 e 10. - Con l'articolo 9 si prevede che gli istituti di medio credito, anche in deroga ai singoli statuti, possano finanziare programmi di attività presentati dai consorzi e dalle società consortili per il commercio estero e di garanzia collettiva dei fidi.

Tali finanziamenti possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo centrale di garanzia, costituito presso il Mediocredito centrale, garanzia che ha natura integrativa e può essere accordata entro il limite dell'80 per cento del finanziamento (articolo 10).

Articolo 11. - Viene confermata la norma contenuta nell'articolo 5 della legge n. 240, che dispone la revoca dei benefici qualora vengano meno per i consorzi per il commercio estero e per i consorzi di garanzia collettiva dei fidi le condizioni previste dalla legge per l'ammissione ai benefici stessi.

La revoca è disposta dalle amministrazioni o dagli istituti di credito competenti per la

concessione delle agevolazioni, previa assegnazione ai consorzi di un termine di sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo 12. - È apparso opportuno prevedere, per i consorzi e le società consortili già costituiti, il termine di un anno per l'adeguamento ai nuovi parametri relativi al numero minimo delle imprese partecipanti e all'importo del fondo o capitale consortile, in modo che i consorzi possano provvedere all'adeguamento avendo a disposizione un ragionevole lasso di tempo, nel corso del quale non rimangano pregiudicati nella fruizione delle agevolazioni.

Articolo 13. - Propone l'articolata copertura finanziaria della legge per gli anni 1988, 1989 e 1990 a valere sugli stanziamenti dei relativi stati di previsione della spesa.

I proponenti confidano che il provvedimento possa ottenere una sollecita approvazione dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO

Art. 1.

(Soggetti beneficiari)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni del presente titolo. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente dalle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

Art. 2.

(Requisiti dei consorzi per il commercio estero)

1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese e devono avere un fondo consortile od un capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire, fermi per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale.

3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 possono essere costituiti da non meno di cinque imprese qualora operino nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in settori merceologici specializzati, individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; la stessa riduzione si applica ai consorzi e alle società consortili tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 non possono distribuire avanzi d'esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 3.

(Agevolazioni tributarie)

1. Non concorrono a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma sia

durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

2. I servizi resi dai consorzi e dalle società consortili di cui all'articolo 1 alle imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Contributi finanziari annuali)

1. Ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi contributi finanziari annuali, purchè gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

2. La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

3. I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da:

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale;

f) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegreta-

rio di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile che richiede i contributi.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento.

Art. 5.

(Ammontare dei contributi)

1. I contributi a favore dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 possono essere concessi nella percentuale del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, con il limite massimo annuale di 100 milioni di lire.

2. Per i consorzi e le società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non meno di 50 imprese, il limite massimo annuale indicato nel comma 1 è elevato a 150 milioni di lire.

3. Il limite anzidetto è ulteriormente elevato a 200 milioni di lire per i consorzi e le società consortili costituiti da non meno di 100 imprese.

4. Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la percentuale massima dei contributi indicata nel comma 1 è elevata al 50 per cento, fermi restando i limiti massimi annuali di cui ai commi precedenti.

5. Ai consorzi e alle società consortili che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermi restando i limiti massimi annuali previsti dai commi precedenti.

TITOLO II

CONSORZI FIDI

Art. 6.

(Soggetti beneficiari)

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di garanzia collettiva dei fidi (consorzi fidi) sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni del presente titolo.

2. Si considerano consorzi fidi i consorzi e le società consortili che hanno per scopo sociale l'assistenza delle imprese consorziate nei rapporti con le aziende e gli istituti di credito attraverso la prestazione di garanzie collettive volte a favorire la concessione di finanziamenti; a tale scopo può aggiungersi la prestazione alle imprese consorziate di servizi di natura finanziaria.

3. I consorzi e le società consortili di cui al comma 2 sono ammessi ai benefici se costituiti da piccole e medie imprese come definite dall'articolo 1, commi 3 e 4, o da imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sia congiuntamente che disgiuntamente. Possono altresì partecipare in funzione di rafforzamento delle garanzie collettive anche imprese di maggiori dimensioni, purchè in numero non superiore a un quinto del totale delle imprese consorziate.

4. Per l'ammissione ai benefici i consorzi fidi devono inoltre essere costituiti da almeno 50 imprese ed ogni impresa deve avere contribuito al fondo rischi consortile con un versamento non inferiore a un milione di lire.

5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4.

Art. 7.

(Agevolazioni finanziarie)

1. I consorzi fidi di cui all'articolo 6, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio o società consortile, fino ad un massimo di lire 50 milioni annui.

2. Ai consorzi fidi di cui all'articolo 6 possono altresì essere accordati contributi a fondo perduto per la realizzazione di programmi di gestione, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole e medie imprese consorziate.

3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni ed è cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi a fondo perduto concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi.

Art. 8.

*(Garanzie per finanziamenti
a medio termine)*

1. I consorzi fidi di cui all'articolo 7, anche di secondo grado, i quali garantiscono operazioni di finanziamento di durata superiore a diciotto mesi sono ammessi alla reintegrazione da parte dello Stato delle perdite subite in conseguenza degli interventi di garanzia operati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che questi ultimi siano stati assunti per un importo massimo non superiore al 50 per cento del finanziamento utilizzato dalle imprese.

2. Ciascun consorzio è ammesso all'intervento dello Stato fino ad un importo non superiore all'ammontare dei fondi rischi consortili, limitatamente alla quota parte costituita dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati dalle imprese consorziate o socie.

3. Nel caso in cui i consorzi fidi abbiano beneficiato o fatto richiesta di contributi previsti allo stesso titolo da leggi statali, regionali o delle provincie autonome, il limite massimo dell'intervento di reintegro di cui al comma 1 è determinato tenendo conto anche dei contributi erogati ai sensi delle predette leggi.

4. L'intervento dello Stato è effettuato alla chiusura dell'esercizio sociale in cui i consorzi e le società consortili hanno provveduto all'adempimento degli obblighi connessi alla garanzia prestata, con riserva di eventuale conguaglio allorchè le procedure di recupero siano esaurite.

5. La gestione degli interventi di reintegro dello Stato è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) nel caso di finanziamenti a piccole e medie imprese assistiti dalle garanzie collettive e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) per i finanziamenti alle imprese artigiane assistiti da analoghe garanzie.

6. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i limiti e le modalità dell'intervento dello Stato previsto dal presente articolo, nonchè i criteri di ripartizione delle risorse tra i settori di cui al comma 5.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9.

(Agevolazioni creditizie)

1. Per la realizzazione degli investimenti connessi alle attività dei consorzi e delle società consortili di cui ai titoli I e II della presente legge possono essere concessi finanziamenti dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli

stafuti, utilizzando la raccolta ordinaria o linee di credito speciali ottenute attraverso il fondo rotativo costituito con la legge 28 novembre 1980, n. 782, o attraverso linee di credito concesse dalla Banca europea degli investimenti (BEI).

Art. 10.

(Garanzia integrativa)

1. I finanziamenti concessi ai consorzi e alle società consortili ai sensi dell'articolo 9 possono essere assistiti da garanzia del Fondo centrale di garanzia costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento a favore degli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

3. In caso di inadempimento del consorzio o della società consortile debitori, il Fondo eroga direttamente le somme garantite all'istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine delle procedure esecutive che dovranno essere esperite dall'istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito.

Art. 11.

(Revoca dei benefici)

1. La perdita dei requisiti indicati dalla presente legge per i consorzi per il commercio estero e per i consorzi fidi determina la revoca dei benefici previsti dalle precedenti disposizioni. La revoca è disposta dalle amministrazioni o dagli istituti di credito competenti per la concessione o il riconoscimento dei benefici stessi, previa assegnazione di un termine di sei mesi per uniformarsi nuovamente alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. I consorzi e le società consortili di cui alla presente legge, già costituiti alla data di entrata in vigore della medesima, devono adeguarsi, entro un anno da tale data, a quanto da essa disposto; per i consorzi per il commercio estero resta ferma, fino alla scadenza dell'anzidetto termine di adeguamento, l'applicabilità delle norme relative ai requisiti dei soggetti beneficiari di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. I contributi previsti dall'articolo 4 a favore dei consorzi per il commercio estero fanno carico allo stanziamento di cui al capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, che viene a tal fine integrato con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 7 a favore dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

3. Alla spesa di lire 3.000 milioni per il 1988 e di lire 28.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, derivante dalle disposizioni dei commi 1 e 2, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti».

4. All'onere derivante dagli interventi previsti dall'articolo 8, valutato in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Consorzi di garanzia collettiva fidi».

5. Le somme di cui ai precedenti commi, non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio, possono esserlo in quelli successivi.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.